

PILLOLE FISCALI

n. 03/2016

Ulteriori riscontri al Sistema Tessera Sanitaria



Francesco Paolo Cirillo

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Napoli, lì 01/02/2016

L'Agenzia delle Entrate finalmente ha immesso sul sito le FAQ ufficiali, dando dei riscontri in merito alla trasmissione delle Parcelle/Fatture emesse a tutto il 31/12/2015 per quanto concerne il modello 730 precompilato.

Si ricorda che già è stato riscontrato con pillola fiscale antecedente che vi è stata proroga per la scadenza fissata al 31/01/2016 slittata al 09/02/2016.

Nelle FAQ enunciate, si riscontra che, per l'anno 2015 devono inviare:

- ✚ I soli possessori di Partita Iva;
- ✚ Per gli Studi Associati sarà il Medico Rappresentante Legale ad inviare i documenti fiscali;
- ✚ Le Società di Persone (S.n.c. – S.a.s.) e di Capitali (S.r.l. – S.p.a. – Coop.) accreditate in maniera definitiva o provvisoria con il Sistema Sanitario Nazionale, attraverso il Rappresentante legale.

E infine da precisare ancora che non devono inviare per questo primo anno 2015:

- ✚ Coloro i quali non sono in possesso di Partita Iva, ma hanno rilasciato per la prestazione sanitaria resa, una Prestazione Occasionale con il Codice Fiscale, ovviamente;

- ✚ Le Società Private, i Poliambulatori che erogano prestazioni sanitarie in regime privato non accreditato;
- ✚ i Fisioterapisti, i Logopedisti e gli Operatori Sanitari assimilati;
- ✚ nessun invio di Parcelle/Fatture, qualora vi sia un'incongruenza con l'invio delle stesse per il Codice Fiscale errato o carente.

Ma si riscontra che a datare dal 01/01/2016, le Parcelle/Fatture emesse da Operatori che prestano la loro attività in campo sanitario (solo a titolo esplicativo : Medici con Partita Iva, Medici con solo il Codice Fiscale, Studi Professionali Associati, Poliambulatori, Centri Sanitari Accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale e Privati, Fisioterapisti, Logopedisti), dovranno essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria entro il giorno 10 del mese successivo.